# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 2 febbraio 1993**

**recante modificazione della decisione 85/593/Euratom che riorganizza il Centro comune di ricerca (CCR)**

(93/95/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 8,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 16,

considerando che il Centro comune di ricerca (CCR), con la decisione 85/593/Euratom della Commissione, del 20 novembre 1985, che riorganizza il Centro comune di ricerca (CCR) [1], è stato dotato di una nuova struttura adeguata ai suoi compiti specifici;

considerando che la Commissione decide circa il mandato del consiglio di amministrazione del CCR, in particolare per quanto riguarda l'esecuzione dei programmi specifici di ricerca approvati con le decisioni 92/273/CEE [2] e 92/274/Euratom del Consiglio [3], nonché l'esecuzione del programma complementare di ricerca approvato con la decisione 92/275/Euratom del Consiglio [4];

considerando che in tale circostanza è necessario consolidare il ruolo del consiglio di amministrazione;

considerando che va quindi modificato il mandato del consiglio di amministrazione definito dalla decisione del 3 giugno 1988 della Commissione; che l'obiettivo di quest'ultima era anche la soppressione del consiglio scientifico del CCR;

considerando che è opportuno prevedere un'equa ripartizione, all'interno del comitato scientifico, dei membri designati dal direttore generale del CCR e dei rappresentanti eletti dal personale scientifico e tecnico;

considerando che occorre modificare conformemente la decisione 85/593/Euratom,

DECIDE:

*Articolo unico*

La decisione 85/593/Euratom è così modificata:

1) All'articolo 2 è soppresso il terzo trattino.

2) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 4*

1. È istituito un consiglio di amministrazione del CCR composto da tredici membri, di cui:

a) un rappresentante ad alto livello di ogni Stato membro, nominato dalla Commissione in base alle designazioni delle autorità dello Stato stesso;

b) un presidente eletto dai dodici rappresentanti degli Stati membri di cui alla lettera a).

Tutti i membri sono nominati con un mandato di tre anni, rinnovabile.

2. Il consiglio di amministrazione ha il compito di guidare il direttore generale e di emettere pareri indirizzati alla Commissione su problemi relativi:

— al ruolo del CCR nell'ambito della strategia comunitaria di ricerca e sviluppo;

— alla gestione scientifica, tecnica e finanziaria del CCR e all'esecuzione dei compiti ad esso affidati.

Il direttore generale richiede il parere del consiglio di amministrazione sulle proprie proposte, prima della loro esecuzione, in merito alle materie delegategli dalla Commissione e conformemente al complesso delle materie che riguardano più specificamente il consiglio di amministrazione.

Il parere preventivo del consiglio di amministrazione è necessario per qualsiasi argomento sottoposto a decisione della Commissione.

Il consiglio di amministrazione si occupa più specificamente:

i) delle proposte di programmi specifici di ricerca affidati al CCR all'interno del programma quadro delle attività comunitarie nel settore della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, nonché delle proposte di nuovi compiti da affidare al CCR;

ii) dell'elaborazione dei piani strategici pluriennali riguardanti tutte le attività del CCR e ogni anno, entro il 31 marzo, della pianificazione dei relativi lavori annui con l'elenco degli obiettivi di ciascun programma di lavoro e con la descrizione sommaria del programma, le date principali, i riferimenti scientifici e le spese stimate;

[1] GU n. L 373 del 31. 12. 1985, pag. 6.
[2] GU n. L 141 del 23. 5. 1992, pag. 11.
[3] GU n. L 141 del 23. 5. 1992, pag. 20.
[4] GU n. L 141 del 23. 5. 1992, pag. 27.

iii) dell'esecuzione dei programmi specifici di ricerca, con particolare riferimento al loro svolgimento e al loro adeguamento alle esigenze della Comunità (al quale contribuiscono le consultazioni annue organizzate dal consiglio di amministrazione), nonché di eventuali proposte di modifica dei suddetti programmi;

iv) della cura dei rapporti con altri servizi della Commissione e con terzi in base al principio cliente/contraente;

v) dell'elaborazione di proposte relative al bilancio annuo del CCR e del controllo della sua esecuzione;

vi) degli investimenti importanti;

vii) dell'organizzazione del CCR, della sua gestione finanziaria nonché dell'esecuzione e della valutazione dei suoi programmi di ricerca;

viii) della politica del personale ed in particolare:

— dell'elaborazione di proposte riguardanti la politica del personale del CCR per il periodo coperto dai programmi specifici e successivamente del controllo della loro attuazione;

— degli aspetti relativi alla mobilità del personale e degli scambi di personale scientifico e tecnico con gli enti pubblici e privati degli Stati membri;

ix) della nomina al CCR del personale a alto livello;

x) della definizione della ricerca preparatoria da svolgere all'interno del CCR.

3. Il consiglio di amministrazione emette pareri alla maggioranza richiesta dall'articolo 118, paragrafo 2 del trattato CEEA con la ponderazione attribuita ai voti da tale norma. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione attribuisce la massima importanza ai pareri emessi dal consiglio di amministrazione. In caso di mancato parere conforme del consiglio di amministrazione in merito ad una proposta del direttore generale, l'esame del problema è rimesso alla Commissione che decide in merito. Il consiglio di amministrazione viene informato di detta decisione. Il consiglio è informato senza indugio qualora la decisione non corrisponde al parere del consiglio di amministrazione. Esso è inoltre informato dei motivi della decisione.

Qualora la Commissione non accetti un parere emesso dal consiglio di amministrazione su una materia che richiede una decisione della Commissione, l'attuazione delle misure su tale materia è rinviata di un mese, durante il quale i problemi sono nuovamente sottoposti all'esame del consiglio di amministrazione che esprime un secondo parere. Appena ricevuto tale parere o alla fine del suddetto mese, la Commissione prende una decisione definitiva e ne informa il consiglio di amministrazione. La Commissione, qualora non possa accettare il parere del consiglio di amministrazione, informa senza indugio il Consiglio della propria decisione fornendone i motivi. La Commissione tiene il consiglio di amministrazione al corrente delle proprie decisioni riguardanti il CCR e relative agli argomenti sui quali il consiglio di amministrazione ha emesso un parere.

Il consiglio di amministrazione può, tramite la Commissione, sottoporre d'ufficio pareri al Consiglio e al Parlamento europeo su tutti gli argomenti di competenza del CCR.

4. Il consiglio di amministrazione presenta una relazione annuale corredata delle proprie osservazioni sulla relazione annuale di gestione redatta dal direttore generale. Tale relazione è trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo, insieme alla relazione annuale di gestione approvata dalla Commissione.

Il consiglio di amministrazione consiglia il direttore generale sull'organizzazione della valutazione dei compiti svolti dal CCR, sia per quanto riguarda i risultati scientifici e tecnici che per quanto riguarda la ristrutturazione amministrativa e finanziaria del Centro, nonché sulla scelta degli esperti indipendenti che partecipano a tale valutazione.

Il consiglio di amministrazione formula le proprie osservazioni sui risultati delle suddette valutazioni.

5. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno.

Il consiglio di amministrazione stabilisce il proprio regolamento interno, ivi compresa l'organizzazione delle proprie attività.

Il CCR provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione e mette a sua disposizione tutte le informazioni necessarie. Per l'esecuzione dei suoi compiti, il consiglio di amministrazione può servirsi di tutti i pareri scientifici, industriali e d'altro genere che ritenga necessari.»

3) Gli articoli 5 e 6 sono soppressi.

4) L'articolo 7 diventa l'articolo 5. Il secondo comma viene sostituito dal seguente:

«Il comitato scientifico è composto per metà dai membri designati dal direttore generale fra i principali responsabili dei dipartimenti e dei progetti e fra il personale scientifico ad alto livello e per metà dai rappresentanti del personale scientifico e tecnico, eletti da questo.»

5) L'articolo 8 diventa l'articolo 6. I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti :

« 1. Tenuto conto della politica generale decisa dal Consiglio e dal Parlamento europeo e in base agli orientamenti generali formulati dalla Commissione, il direttore generale del CCR elabora i progetti di programma per i settori di attività del CCR.

2. Il consiglio di amministrazione del CCR è consultato sui progetti di programma. »

6) L'articolo 9 diventa l'articolo 7.

7) L'articolo 10 è soppresso.

8) L'articolo 11 diventa l'articolo 8. Il secondo comma, primo paragrafo, è sostituito dal seguente :

« Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano, in quanto compatibili alla formazione del progetto preliminare di bilancio per quanto riguarda le attività di ricerca. »

9) Gli articoli 12 e 13 diventano rispettivamente gli articoli 9 e 10.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1993.

*Per la Commissione*

Antonio RUBERTI

*Membro della Commissione*